



COMUNE DI POGLIANO MILANESE **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

003 - AREA AFFARI GENERALI **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REG. GEN. 322

Data: 26/08/2021

OGGETTO: Proroga congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii. al dipendente matricola 1876.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 392 del 23/11/2020, avente ad oggetto: *“Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii. al dipendente matricola n. 1876”*;
- n. 17 del 29/01/2021, avente ad oggetto: *“Proroga congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii al dipendente matricola n. 1876”*;
- n. 54 del 26/02/2021, avente ad oggetto: *“Proroga congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii al dipendente matricola n. 1876”*;
- n. 121 del 13/04/2021, avente ad oggetto: *“Proroga congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii al dipendente matricola n. 1876”*;

VISTA la richiesta del dipendente matricola n. 1876, acquisita agli atti in data 18/08/2021 – Prot. n. 9294, con la quale l'interessato chiede di prorogare il congedo straordinario di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 08/03/2000, 53 e ss.mm.ii. per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, dal 01/09/2021 e fino al 01/10/2021 compreso, pari ad un ulteriore mese;

VISTO il verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii., stilato dalla competente commissione Medica ASL, con sede in Legnano (MI), in data 01/10/2020, che attesta la disabilità grave del familiare del suddetto dipendente ai sensi dell'art. 3, comma 3, senza prevedere alcuna revisione;

DATO ATTO che:

- il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di due anni, nell'arco della vita lavorativa;
- il permesso retribuito può essere continuativo o frazionato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fino al limite complessivo massimo annuo di euro 48.738,00, così come aggiornato dalla Circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;
- il periodo medesimo è valutato per intero ai fini del trattamento pensionistico e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento TFS o TFR;

ACCERTATO che la retribuzione annua corrisposta al dipendente di ruolo, inquadrato nella categoria giuridica A ed economica A4, rientra nel limite massimo previsto dalla normativa citata;

VISTI:

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003;
- la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;
- la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011, ad oggetto: *"Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti."*;

PRESO ATTO che sulla base della previsione già contemplata dal D.Lgs. n. 151/2001 nella previdente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prodotta dal dipendente e conservata agli atti, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Area competente;

RILEVATO che al dipendente in argomento sono stati concessi, per lo stesso titolo, periodi di congedo retribuito pari a 9 mesi e 15 giorni, come disposto con le precedenti Determinazioni n. 392 del 23/11/2020, n. 17 del 29/01/2021, n. 54 del 26/02/2021 e n. 121 del 13/04/2021 richiamate in premessa;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti affinché al dipendente in questione venga concesso il suddetto periodo di congedo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) Prendere atto della richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 9294 in data 18/08/2021, presentata dal dipendente identificato dalla matricola 1876, intesa a prorogare il congedo straordinario retribuito per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii..
- 3) Concedere l'ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente per un ulteriore mese decorrente dal 01 settembre 2021 e sino a tutto il 01 ottobre 2021, che sommato al precedente congedo straordinario di cui alle Determinazioni n. 392 del 23/11/2020, n. 17 del 29/01/2021, n. 54 del 26/02/2021 e n. 121 del 13/04/2021, determina un totale complessivo di mesi 10 e 15 giorni.
- 4) Dare atto che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva, con la precisazione che il dipendente decadrà dal beneficio riconosciuto, con conseguente revoca del congedo straordinario, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne hanno giustificato la concessione.
- 5) Corrispondere, al dipendente con matricola n. 1876, a fronte del periodo di congedo richiesto, l'indennità utile ai soli fini pensionistici, rapportata all'ultima retribuzione mensile con riferimento alle voci fisse continuative del trattamento economico spettante, entro il limite massimo di euro 48.738,00 annui, così come aggiornato dalla Circolare INPS n. 9 del 29/01/2020.
- 6) Dare atto che, ai fini dell'erogazione della suddetta indennità:
 - a. l'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
 - b. detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;
 - c. non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità come espressamente previsto dall'art. 4, commi 5-ter e 5-quinquies, del D.Lgs. n. 119/2011;
- 7) Precisare, infine, che i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari" e gli stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii..
- 8) Trasmettere copia della presente determinazione all'interessato e al Responsabile dell'Area Socio-Culturale.
- 9) Dare, altresì, atto che, ai fini della tutela della *privacy*, è stato omesso il nominativo della persona a cui il presente provvedimento si riferisce.
- 10) Dare, infine atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
dott. Michele Panariello